

ISTITUTI DEFLATTIVI

Accertamento con adesione e sospensione feriale dei termini

di Dottryna



È stata pubblicata in [Dottryna](#) la scheda che approfondisce l'istituto dell'**accertamento con adesione**. È noto che tale strumento consente al contribuente di prendere parte alla determinazione, in **contraddittorio** con l'Amministrazione finanziaria, della **pretesa fiscale** a suo carico, evitando l'insorgere di una lite tributaria.

Esso si sostanzia in un **accordo** tra Ufficio e contribuente destinatario di una attività istruttoria esterna (accesso, ispezione o verifica) o di un avviso di accertamento, finalizzato alla **ridefinizione** delle maggiori **imposte** dovute ed alla **riduzione** delle **sanzioni** ad un terzo del minimo edittale.

Rispetto ad analoghi istituti vigenti nel passato, l'accertamento con adesione si caratterizza per l'**ampiezza** del suo ambito di applicazione, che si estende a **tutti i contribuenti ed a tutte le categorie reddituali**, non essendo previste cause di inammissibilità o di esclusione aventi portata generale. In particolare, sotto il **profilo soggettivo** vi rientrano:

- le **persone fisiche**;
- le **società di persone** e gli altri soggetti di cui all'[articolo 5 del Tuir](#);
- le **società di capitali** e gli **enti** di cui all'[articolo 73 del Tuir](#).

Ai sensi dell'[articolo 2, comma 7, del D.Lgs. 218/1997](#), le disposizioni dettate in materia di accertamento con adesione si applicano, in quanto compatibili, anche ai **sostituti d'imposta** di cui al titolo III del D.P.R. 600/1973.

Dal lato oggettivo, in linea di massima, possono essere **definiti in adesione** gli **accertamenti di qualsiasi tipo** (analitici, analitico-induttivi, induttivi, sintetici) relativi a tutte le **categorie reddituali**. È comunque opportuno evidenziare come la [C.M. 235/1997](#) sottolinei, stanti la **natura** e la **finalità** dell'**istituto** in parola, la **prioritaria rilevanza** delle posizioni interessate dall'applicazione di **metodologie induttive** o, comunque, caratterizzate dalla presenza di elementi suscettibili di **apprezzamento valutativo** da parte dell'Ufficio.

Il procedimento di adesione può essere attivato su **iniziativa dell'Ufficio** o su **istanza del contribuente** e comporta la **sospensione per un periodo di 90 giorni del termine per impugnare**

l'atto.

Sia la [C.M. 235/1997](#) che la successiva [circolare AdE 65/E/2001](#) sono state chiare nel sottolineare come, nel **ricalcolo** dei **termini di impugnazione** conseguenti alla presentazione dell'istanza di adesione, oltre al periodo di sospensione previsto dal [terzo comma dell'articolo 6 D.Lgs. 218/1997](#), debba tenersi conto anche dell'eventuale **sospensione feriale dei termini**. Secondo l'interpretazione dell'Amministrazione finanziaria, infatti, i due periodi di sospensione risulterebbero **cumulabili**.

Tale posizione è, peraltro, largamente **condivisa** anche dalla **giurisprudenza**, pur dovendosi segnalare una recente pronuncia di **senso contrario**: con l'[ordinanza n. 11632/2015](#) la Corte di Cassazione ha infatti sostenuto che la **sospensione feriale** non può trovare applicazione ai termini previsti per l'accertamento con adesione, essendo quest'ultima una procedura avente **natura amministrativa** e non processuale.

A risolvere il possibile contrasto interpretativo è prontamente intervenuto il legislatore con l'[articolo 7-quater, comma 18, D.L. 193/2016](#) convertito con modificazioni dalla L. 225/2016, precisando che ***"i termini di sospensione relativi alla procedura di accertamento con adesione si intendono cumulabili con il periodo di sospensione feriale dell'attività giurisdizionale"***.



Seminario di specializzazione

I PRINCIPALI STRUMENTI DI ACCERTAMENTO

[Scopri le sedi in programmazione >](#)